

DECRETO MINISTERIALE ISTITUTIVO 1° MARZO 1977 DEL LICEO MUSICALE SPERIMENTALE E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL DECRETO 25-6-1981

VISTO il D.P.R. 31/5/1974, n. 419;

VISTO il decreto ministeriale del 1° marzo 1977, riguardante l'autorizzazione ad una sperimentazione di Liceo Musicale presso il Conservatorio di musica di Parma;

CONSIDERATO che il predetto corso sperimentale conclude il ciclo quinquennale nell'a.s. 1980/81, per cui ai sensi dell'art. 7 del decreto istitutivo dovranno determinarsi le modalità di svolgimento dell'esame di maturità artistica ad indirizzo musicale ed i relativi programmi;

SENTITO il parere del Comitato tecnico scientifico per la sperimentazione;

D E C R E T A:

Art. 1

Sono autorizzati per gli anni scolastici dal 1976/77 al 1980/81 il rinnovo e la prosecuzione della sperimentazione di un liceo musicale presso il Conservatorio di musica di Parma con le modifiche ed integrazioni di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Al primo anno del corso sperimentale possono essere iscritti purché in possesso di licenza media:

a) gli studenti dei corsi strumentali del Conservatorio che hanno superato l'esame musicale della scuola media annessa;

b) gli studenti che non hanno frequentato la scuola media annessa previo superamento di una prova di esame dalla quale risulti un grado di preparazione musicale generale equivalente.

È inoltre richiesto un grado di preparazione musicale specifica equivalente ad un terzo corso per le scuole strumentali di durata decennale o di arpa; ovvero un superamento di una prova che ha solo carattere attitudinale per le scuole strumentali di durata inferiore e per la scuola di composizione.

Per le scuole di canto gli studenti in possesso di tutti i requisiti fisiologici necessari saranno iscritti al corso sperimentale di pre-canto. Rimane fermo che la classe di primo anno non potrà essere costituita di regola con un numero di iscritti inferiore a 15.

Art. 3

Il progetto di sperimentazione prevede che vengano impartiti gli insegnamenti delle materie culturali artistiche e facoltative indicate nell'annessa tabella A, secondo l'orario di lezioni nella stessa stabilito.

Il piano di studi musicali deve consentire in ogni momento il proseguimento degli studi musicali nel Conservatorio con iscrizione all'anno corrispondente alla preparazione accertata. Tale passaggio non potrà in ogni caso avvenire durante l'anno scolastico.

Il piano di studi dell'area culturale deve a sua volta essere formulato in modo da consentire un particolare collegamento con le discipline musicali.

Sono previsti anche gruppi di ricerca per gli argomenti di insegnamento che suscitano maggiore interesse previo parere favorevole del collegio dei docenti.

Art. 4

Gli insegnamenti delle discipline culturali non musicali vengono impartiti in classi composte secondo il numero di allievi previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria superiore. Il numero degli allievi per le scuole di strumento composizione e pre-canto, per lo strumento complementare e per le materie complementari è quello previsto dall'ordinamento del Conservatorio.

Gli allievi del liceo musicale sperimentale hanno diritto a godere un trattamento che non pregiudichi le loro possibilità di carriera scolastica nei confronti degli studenti di altri tipi di istituzioni scolastiche.

A conclusione del primo e del secondo anno potranno essere ammessi a frequentare un qualsiasi Istituto di istruzione secondaria superiore anche di tipo sperimentale sostenendo esami integrativi per le sole discipline non comprese nel piano di studi seguito e che comunque non risultino ad esse affini od equivalenti secondo le disposizioni che a suo tempo saranno impartite dal Ministero, o, in assenza, secondo il giudizio del Consiglio di classe dell'Istituto presso il quale l'alunno desidera iscriversi.

Tale giudizio verrà formulato sentito il parere del Consiglio dei professori della Scuola sperimentale frequentata.

Art. 5

Il passaggio dall'uno all'altro anno di corso avviene per scrutinio finale. In caso di esito negativo si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Al termine del biennio è prevista una verifica dei risultati effettivamente conseguiti nel settore musicale. In questa sede, qualora la preparazione musicale lo consenta o l'esito in tale verifica lo consigli, è consentito il passaggio da una ad un'altra scuola strumentale alla scuola di composizione o di pre-canto e inoltre al corso di didattica della musica. L'eventuale esito negativo della suddetta verifica impedisce il proseguimento degli studi nel liceo musicale.

È fatta salva, per gli allievi, la possibilità di passaggio ad altro istituto di istruzione secondaria secondo le modalità previste dal precedente articolo 4.

Art. 6

Al termine del quinquennio è previsto l'esame di maturità artistica ad indirizzo musicale.

Il relativo diploma, per essere conseguente ad un corso di studio di durata quinquennale, è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, pertanto, valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

In sede di esame di maturità la votazione per la materia specialistica è espressa in decimi al solo fine di consentire all'allievo secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.D.L. 5 maggio 1918 n. 1852 il proseguimento degli studi dei corsi superiori di Conservatorio o per la composizione al sesto anno di corso ovvero al primo anno di corso superiore di nuova didattica della composizione.

Qualora la preparazione specialistica lo consenta, è fatta salva all'allievo la possibilità di anticipare, rispetto ai termini del quinquennio liceale, gli esami di compimento ed eccezionalmente di conseguire anche il diploma strumentale secondo i programmi del Conservatorio. Si intende che tali esami eventualmente sostenuti non esonerano dalla frequenza e dal sostenimento delle prove di esame di maturità nelle materie non specialistiche. L'esame di dette materie è equipollente a tutte le materie complementari dei corsi del Conservatorio.

Art. 7

Con la tabella B allegata al presente decreto¹ vengono approvati, in attuazione dell'art. 7 del D.M. 1/3/1977, i programmi per lo svolgimento dell'esame di maturità artistica.

Per il diario, lo svolgimento delle prove di esame e relative operazioni valgono le disposizioni emanate con l'apposita ordinanza ministeriale concernente gli esami di maturità nelle classi sperimentali. La prova di esecuzione strumentale (della durata variabile, a giudizio della Commissione secondo il tipo di strumento tra i 40 e i 60 minuti) deve aver luogo dopo 10 giorni dalla effettuazione del colloquio.

Art. 8

Il Comitato tecnico previsto dall'art. 9 del D.M. 1/3/77 ha durata triennale ed è integrato annualmente da tre rappresentanti delle scuole strumentali eletti tra i docenti del Conservatorio che hanno allievi del Liceo, da due rappresentanti eletti dagli studenti e da un rappresentante dei genitori.

¹ La Tabella B è consultabile presso la Segreteria del Liceo.

Art. 9

Presso le classi del Liceo musicale sperimentale saranno impiegati preferibilmente docenti di ruolo e docenti non di ruolo con incarico a tempo indeterminato già in servizio presso il Conservatorio o aspiranti ad incarico inseriti nelle graduatorie dell'istituto stesso.

Qualora non fosse possibile provvedere a norma del precedente comma, il Provveditore agli Studi di Parma o, per le materie musicali, il Ministro della Pubblica Istruzione di intesa con il Direttore del Conservatorio e previa designazione del Comitato tecnico di cui al precedente art. 8 disporranno comandi di docenti di ruolo in servizio presso altro istituto della stessa provincia, preferibilmente in possesso della prescritta abilitazione per l'insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

In via subordinata il Provveditore agli studi di Parma conferirà incarichi a tempo indeterminato per le ore settimanali di insegnamento disponibili a docenti compresi nelle graduatorie provinciali e che siano da nominare in relazione al numero dei posti effettivamente disponibili nella provincia.

Art. 10

I docenti di materie musicali sono tenuti all'osservanza dell'orario di cattedra previsto dall'art. 15 del regio decreto dell'11 dicembre 1930 n. 1945.

I docenti delle materie culturali sono tenuti all'osservanza dell'orario di cattedra previsto dagli ordinamenti della scuola secondaria.

Art. 11

Qualora l'orario di cattedra presso le classi del Liceo sperimentale sia inferiore all'orario d'obbligo previsto dagli ordinamenti vigenti, ovvero il numero delle ore disponibili presso le classi sperimentali sia inferiore all'orario d'obbligo suddetto, gli insegnanti ai quali i relativi insegnamenti sono stati attribuiti saranno tenuti a completare l'orario stesso con attività elettive o con la partecipazione a lavori di gruppo sempreché in possesso del titolo valido.

La tabella A annessa al D.M. 1/3/1977 è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto.

Roma, 25 giugno 1981

Il Ministro

F.to Bodrato

TABELLA A

MATERIE	I	II	III	IV	V
<i>MATERIE CULTURALI</i>					
Italiano	4	4	4	4	4
Storia, Filosofia e Pedagogia.....	2	2	3	3	3
Matematica e Fisica	3	3	4	4	4
Scienze.....	2	2	-	-	-
Storia delle Arti.....	2	2	2	2	2
Lingua Straniera (Inglese).....	2	2	2	2	2
Educazione Fisica	2	2	2	2	2
Religione	1	1	1	1	1
TOTALE	18	18	18	18	18
<i>MATERIE MUSICALI</i>					
Materie musicali specialistiche	4	4	5	5	5
Materie musicali di base	6	6	-	-	-
Armonia, Contrappunto, Analisi.....	-	-	4	4	4
Strumento complementare.....	1	1	1	1	1
Storia della musica.....	2	2	3	3	3
Polifonia vocale (teorica e pratica)	3	3	2	2	2
TOTALE	16	16	15	15	15
<i>MATERIE FACOLTATIVE</i>					
Lingua francese (per gli studenti di pre-canto).....	1	1	1	1	1
Lingua tedesca (per gli studenti di pre-canto).....	1	1	1	1	1
Didattica della musica (per allievi dell'indirizzo strumentale con possibilità di sostenere l'esame di diploma ²)	-	-	5	5	5

² Non attivata per successivi atti legislativi.